



COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI DEL RAPPORTO

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 3 - Soggetto attivo*
- Art. 4 - Soggetti passivi*

TITOLO II – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Art. 6 - Locali ed aree escluse dal tributo*
- Art. 7 - Determinazione della superficie tassabile*
- Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti*
- Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*
- Art. 10 - Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico*
- Art. 11 - Adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani da avviare al recupero al di fuori del servizio pubblico*

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*
- Art. 13 - Piano Economico Finanziario (PEF)*
- Art. 14 - Determinazione della tariffa*
- Art. 15 - Articolazione della tariffa*
- Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo*
- Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche*
- Art. 18 - Determinazione del numero occupanti delle utenze domestiche*
- Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche*
- Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche*
- Art. 21 - Scuole statali*
- Art. 22 - Tributo giornaliero*
- Art. 23 - Tributo provinciale*

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 24 - Riduzioni tariffarie*
- Art. 25 - Riduzioni per prestazioni del servizio con livelli di qualità fuori standard e zone non servite*
- Art. 26 - Riduzione per i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al riciclo*
- Art. 27 - Altre agevolazioni e riduzioni*
- Art. 28 - Divieto di cumulo delle riduzioni e agevolazioni*
- Art. 29 - Agevolazioni di carattere sociale*

TITOLO V – DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- Art. 30 - Dichiarazione TARI*
- Art. 31 - Funzionario Responsabile*
- Art. 32 - Versamenti e riscossione*
- Art. 33 - Attività di controllo e accertamento*
- Art. 34 - Sanzioni*
- Art. 35 - Dilazioni di pagamento e rateazioni*
- Art. 36 - Interessi*
- Art. 37 - Rimborsi e compensazioni*
- Art. 38 - Somme di modesto ammontare*
- Art. 39 - Riscossione coattiva*
- Art. 40 - Contenzioso*

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41 - Trattamento dati personali*
- Art. 42 - Norma di rinvio*
- Art. 43 - Entrata in vigore*

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI DEL RAPPORTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.
3. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale è disciplinato da apposito regolamento adottato ai sensi della normativa vigente al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla Legge n. 147/2013 e s.m.i., quelle del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.
6. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di

- apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.lgs. n.152/2006;
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici della produzione delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito e lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani.
7. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
8. Per riciclo si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
9. Per riutilizzo si intende qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
10. Per smaltimento si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.
11. I riferimenti operati al “*gestore del servizio*”, al “*gestore*” o al “*soggetto gestore*” nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione, appalto o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio integrato o di una sua fase, di igiene urbana.
12. Per quanto non riportato nel presente articolo si fa espresso rinvio alle definizioni di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Livorno Ferraris nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini

della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. È comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido – con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo – per il pagamento della TARI.

TITOLO II – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
3. Per **utenze domestiche (U.D.)** si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze (box, posti auto, cantine, sottotetti per le parti di altezza superiore a m. 1,50 e collegati da scale fisse, ascensori e montacarichi), mentre per **utenze non domestiche (U.N.D.)** i restanti locali ed aree scoperte soggette al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti e come tali assoggettabili al tributo:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se di fatto non utilizzati, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (es. campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi), possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite.

3. Sono, in ogni caso soggetti al tributo:

- a) tutte le pertinenze delle utenze domestiche rappresentate ad esempio da box, posti auto, cantine, soffitte e locali deposito/sgombero, anche se prive di utenze e di arredo e di fatto inutilizzate;
- b) le utenze a destinazione abitativa con presenza di arredo, ma prive di tutti gli allacci ai pubblici servizi di rete (erogazione idrica, elettrica, gas, telefonia ed informatica);
- c) i locali non a destinazione abitativa e le utenze non domestiche momentaneamente non attive, sfitti, non occupati o non utilizzati, indipendentemente dall'allacciamento delle utenze, dall'assenza di arredi ed attrezzature e dall'assenza di atti autorizzativi, perché idonei all'utilizzo di deposito.

Art. 6

Locali ed aree esclusi dal tributo

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate ad usi diversi, quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc.. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;
 - c) locali sottotetto non usabili o non agibili (locale aventi un'altezza media inferiore od uguale a 1,50 mt. senza opere di finitura e tramezzature interne), purché non censiti catastalmente nella categoria "A" relativa all'unità immobiliare in quanto, in tal caso, verranno tassati.
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta o parcheggio gratuito dei veicoli.
 - e) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni.
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile mentre le altre superfici scoperte sono assoggettate al tributo nella misura forfettaria del 50%, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e lavaggio.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali che non possono produrre rifiuti perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché tali circostanze risultino indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione. Rientrano in tali fattispecie, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, suppellettili, arredi ed attrezzature e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (luce, gas, acqua, ecc.), limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b) i fabbricati danneggiati, in evidente stato di abbandono, non agibili, in ristrutturazione, limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra, purché tale stato risulti da adeguata documentazione presentata all'Ufficio Tributi dal proprietario dell'immobile
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di

utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, la TARI verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

4. I locali e le aree scoperte situati in Frazione Mariette sono oggetto di tassazione da parte del Comune di Saluggia che esegue il servizio di raccolta e smaltimento.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 641 della Legge n. 147/2013, sono altresì escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 7

Determinazione della superficie tassabile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 o della TARSU, di cui al capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 e ciò sino a differente superficie denunciata ai fini TARI ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, (locali UND) come per le aree scoperte operative, la superficie tassabile resta quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze. Nella determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, canne fumarie, ecc.
6. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria in atti catastali o presentata in allegato alla denuncia originaria o di variazione ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento, ovvero da misurazione diretta in sede di sopralluogo, nell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 33 del presente regolamento.
7. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
8. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 8

Esclusione dall'obbligo di conferimento dei rifiuti

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia estemporanea, bensì avvenga con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di rifiuti urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di sua produzione e non sull'intera superficie occupata. Il Comune può effettuare un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti.
2. Nel caso di attività produttive che diano luogo a rifiuti speciali a norma di legge, sono esclusi dalla tassazione gli spazi di produzione e i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta i magazzini vale a dire gli spazi di un locale o area scoperta dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo e collegate all'attività di produzione di rifiuto speciale. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.
3. Resta fermo l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi.
4. Per le attività industriali, non si computano le superficie delle aree di lavorazione in quanto i rifiuti della produzione sono considerati dall'art. 183 co.1 lett. b) sexies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non inclusi in quelli urbani, fermo restando la tassazione delle altre superfici dell'attività produttrici di rifiuti urbani.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE , STAMPERIE , VETRERIE	10%
FALEGNAMERIE, AUTOCARROZZERIE, AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI, MOTO, MACCHINE AGRICOLE E GOMMISTI	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	10%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	20%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono a pena di decadenza:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. La presentazione entro il termine indicato dalla comunicazione prevista è presupposto essenziale ai fini dell'accogliibilità. Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

7. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, non essendo stato posto il Comune nella condizione di verificare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali e/o pericolosi secondo legge, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 10

Facoltà di esonero delle utenze non domestiche dal conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. L'esercizio della facoltà di servirsi del gestore pubblico o del mercato deve essere avvenire tramite apposita comunicazione a mezzo pec da inviarsi al seguente indirizzo info@pec.livornof.it entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la predetta comunicazione deve essere inviata entro il 31 maggio 2021 e, per avere efficacia, la stessa deve essere integrata in base alle indicazioni e documentazione prevista dal presente articolo, su iniziativa dell'utente, entro il 30 settembre 2021. In difetto di integrazione, la comunicazione si intende priva di effetti ai fini dell'efficacia dell'uscita dal servizio pubblico dal 01.01.2022.

3. L'opzione di uscita dal servizio pubblico ha efficacia per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico dietro formale richiesta da inviare a mezzo pec all'indirizzo INI PEC del gestore del servizio ed al Comune al seguente indirizzo info@pec.livornof.it entro il 30 GIUGNO di rientro al conferimento al servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta di rientro, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzi l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale è in grado di fornire in servizio. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.
4. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, la opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo. L'opzione per il servizio pubblico si ritiene confermata per ogni anno, salvo che l'utente entro il 30 giugno di ogni anno e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, non invii con le modalità e termini previste dal comma 2 del presente articolo, comunicazione di opzione di uscita dal servizio pubblico.
5. Per le utenze sorte successivamente al termine di scadenza per la comunicazione di opzione ma entro il 31 ottobre del medesimo anno, il termine per la predetta comunicazione è differito al 31 ottobre di ciascun anno con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo.
6. La comunicazione, che è considerata anche quale denuncia di variazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e o titolare dell'impresa/attività e deve essere indicati:
 - a) l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
 - e) il soggetto o i soggetti incaricati per l'avvio al recupero.
7. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto o soggetti che effettuano l'attività di recupero.
8. La comunicazione effettuata dopo lo spirare dei termini previsti dal presente articolo è priva di effetti.
9. Il conferimento al privato per l'avvio al recupero deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza ed esonera dalla corresponsione della sola parte variabile della Tari, rimanendo sempre dovuta la parte fissa.
10. Nella comunicazione di opzione, qualora sia di uscita dal servizio pubblico, devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotti oggetto di avviamento al recupero, distinte per codici EER.

Art. 11

Adempimenti successivi alla comunicazione di opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico.

1. Il Comune ricevuta la formale e valida comunicazione di opzione per il conferimento al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento, né da comunicazione sia al gestore del servizio che ai settori interessati, ai fini della predisposizione dell'esonero dal servizio di raccolta per la utenza e per le altre annotazioni ai fini della determinazione della TARI dovuta per la parte fissa.
2. L'esclusione dalla corresponsione della parte variabile è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale entro il 20 febbraio successivo di ciascun anno, a

pena di decadenza, dell'utenza non domestica dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero attestata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con la indicazione puntuale anche dei dati identificativi dell'utenza ed il periodo durante in quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Se non già depositata in questa sede va prodotta copia del contratto con il soggetto o soggetti che hanno effettuato il recupero al fine di verificare la continuità del conferimento al di fuori del servizio pubblico.

3. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto alle attività svolte ed alla quantità di rifiuti urbani prodotte ed avviate al recupero, tenuto conto delle capacità quali-quantitative di produzione di rifiuti per l'attività svolta. Nel caso di comportamenti non corretti o di dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati in base alla normativa vigente e attraverso il recupero della Tari sulla quota variabile e l'applicazione della sanzione tributaria per infedele dichiarazione.
4. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di opzione per il conferimento al servizio privato, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate nella misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e alle successive sue delibere.
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve esser coperto con il tributo, ovvero sia dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR;
5. Dal totale dei costi del PEF sono altresì sottratte, le entrate effettivamente conseguite a seguito di attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente ove esiste ed attivo, altrimenti dal Comune;
6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, redatto in ossequio alle prescrizioni applicative della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e s.m.i. e delle altre delibere dell'Autorità di Regolazione e delle modalità operative per la trasmissione dei PEF.

Art. 13

Piano Economico Finanziario (PEF)

1. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcuna delle attività del servizio integrato, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e le sue successive deliberazioni e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
2. Il PEF è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'Autorità di regolazione (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte della predetta Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti di cui al precedente art. 13 del presente regolamento.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto per legge, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 15

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al PEF validato dall'ente territorialmente competente. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 16

Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. Il tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione, fatta salva l'irrogazione della sanzione nella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della dichiarazione nei termini. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni di tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie del locale abitativo e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle tariffe della TARI. In detta sede il Consiglio Comunale può non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1.a ed 1.b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 sino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, ai sensi dell'art. 1, comma 527, L. 205/2017.

4. La tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia (nucleo) anagrafica nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

Art. 18

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza (come ad es. le colf, badanti, baby sitter, etc. che dimorano presso la famiglia) per più di 60 giorni l'anno. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente e tempestivamente documentata per ogni annualità.
3. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in RSA o RSSA o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una sola unità;
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di due componenti, salva autocertificazione da parte del soggetto attestante un diverso numero di occupanti ovvero dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti, diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione, è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante, fermo restando l'applicazione della riduzione di cui comma 4 del presente articolo. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n° 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione, pena decadenza del beneficio.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo non sia persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di Bed & Breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze domestiche con numero di occupanti pari al numero dei componenti del

nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Livorno Ferraris incrementato di 2 unità.

Art. 19

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività dal Consiglio Comunale, contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione delle tariffe, potrà fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento.

Art. 20

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato tenendo conto di quanto sopra, senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 30 del presente regolamento la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte operative.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata ad eccezione dei Bed & Breakfast.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria “ *Utenze non domestiche – categoria di attività n. 4 Esposizioni, autosaloni*”, indicata nell'allegato 2 al presente regolamento.
8. L'attività di Bed & Breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo (case vacanza, affittacamere ecc), si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria di attività n. 6 “*Alberghi senza ristorante*”, indicata nell'allegato 2 al presente regolamento.
9. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 21

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Non sono pertanto tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837 della Legge 27.12.2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il pagamento del canone di cui all'art. 1 comma 816, della Legge 27.12.2019, n. 160, unitamente al versamento del canone, anche qualora trattasi di fattispecie rientrante in quelle da assoggettare al predetto canone. Il pagamento della tari giornaliera è comunque dovuto anche in caso di esenzione dal versamento del canone, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, quello addetto alla vigilanza, l'ufficio tecnico e l'ufficio segreteria sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi, ovvero ad altro soggetto incaricato, tutte le concessioni rilasciate e i contratti stipulati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23

Tributo provinciale

1. Alla tariffa è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato sull'importo della TARI nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo provinciale è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01.07.2020 e dal Decreto Legislativo 09.07.1997, n. 241. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09.07.1997, n.241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 07.03.2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale di cui al presente articolo alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01.07.2020.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 24

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 10% per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che provvedono in modo regolare e continuativo alla pratica del compostaggio domestico con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 01.03.2012.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale entro il 31 DICEMBRE, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi salvo il venir meno della condizione per l'attribuzione della stessa che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
3. Per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno, la tariffa è ridotta del 25% sia per la parte fissa che per la parte variabile, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito. Nell'ipotesi in cui dovesse venire accertato l'utilizzo dei locali e delle aree per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all'anno, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tali riduzioni siano state accordate, salvo prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.
4. Ai sensi dell'art.1, comma 48 della Legge 30.12.2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta nel territorio comunale e comunque in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Al fine di fruire della riduzione, il soggetto passivo ha l'obbligo di fornire la documentazione

attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, unitamente con la richiesta di applicazione della riduzione.

5. Per le unità immobiliari censite all'Agenzia del Territorio con la categoria C/2 (magazzini, depositi) e C/7 (tettoie), non strumentali all'attività agricola, la tariffa è ridotta del 90%, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione.
7. Le riduzioni di questo articolo non sono cumulabili fra loro e neppure con altre agevolazioni previste nel presente Regolamento, qualora richieste per la stessa unità abitativa. In caso di richiesta di più agevolazioni verrà applicata quella più favorevole all'utente.
8. I minori introiti determinati dall'applicazione delle riduzioni riconosciute dal presente articolo dovranno costituire voce di accantonamento, da inserirsi nel Piano Finanziario del servizio.

Art. 25

Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard e zone non servite

1. Si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale. Per le utenze ubicate fuori dalla zona non servita, purchè di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria, di danno, o pericolo di danno, alle persone e/o all'ambiente, alla tariffa è applicata la riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
3. La fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo sono subordinate alla presentazione di un'apposita richiesta con allegata idonea documentazione comprovante le cause della riduzione richiesta.

Art. 26

Riduzioni per i rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviate al riciclo

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge n. 147/2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata : la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione allegando idonea documentazione a comprova dell'avvenuto riciclo dei rifiuti urbani, nonché la natura e quantità dei rifiuti avviati al riciclo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. La riduzione prevista dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 27

Altre agevolazioni e riduzioni

1. Per le unità immobiliari e le aree scoperte detenute da aziende artigiane iscritte all'albo e i rivenditori di mobili, la tariffa è ridotta, sia per la parte fissa che per la parte variabile, del:
 - 25% se la superficie dell'attività è inferiore o uguale a mq. 300;
 - 50% se la superficie dell'attività è superiore a mq. 300
2. Per le attività rientranti nella Cat. 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) la tariffa è ridotta del 45%, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
3. Per le attività rientranti nella Cat. 17 (Bar, caffè, pasticceria) la tariffa è ridotta del 35%, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le attività rientranti nella Cat. 20 (Ortofrutta, fiori e piante) la tariffa è ridotta del 60%, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5. Per le attività rientranti nella Cat. 16 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) e nella Cat. 17 (Bar, caffè, pasticceria) che attivano l'accesso libero e gratuito al Wi-Fi, è prevista un'agevolazione pari ad € 50,00 ad anno, per due anni consecutivi, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della denuncia, purchè risultino regolari nel versamento del tributo. Tale agevolazione potrà essere cumulata con quelle previste per tali categorie da questo articolo del Regolamento Tari.
6. Per coloro che richiedano la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività, è prevista una riduzione della tariffa per i primi tre anni di attività, sia per la parte fissa che per la parte variabile nelle seguenti misure, se rientranti nelle categorie:

Cat.	Descrizione	% riduzione all'anno
5	Alberghi con ristorante	25
6	Alberghi senza ristorante	25
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e beni durevoli	25
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista <ul style="list-style-type: none">• con superficie uguale o inferiore a mq. 300• con superficie superiore a mq. 300	35 65
14	Attività industriali con capannoni di produzione <ul style="list-style-type: none">• con superficie uguale o inferiore a mq. 300• con superficie superiore a mq. 300	35 65
15	Attività artigianali di produzione beni specifici <ul style="list-style-type: none">• con superficie uguale o inferiore a mq. 300• con superficie superiore a mq. 300	35 65
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60

La riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi (es.: conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione

d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda). Le riduzioni del presente comma non possono essere cumulate con altre riduzioni. In caso di presenza di più riduzioni si applica quella più favorevole al contribuente.

7. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, si dovrà provvedere al recupero della tassa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
8. E' inoltre riconosciuta al Consiglio Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazioni tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 e successive modificazioni, le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
10. E' altresì a carico del Bilancio comunale l'onere derivante dalla TARI per i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune.
11. Tutte le riduzioni della Tari, previste dalla normativa nazionale che non necessitano di loro adozione in sede regolamentare, sono stabilite e disciplinate nei termini e modalità per la loro fruizione dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe della Tari per l'anno di riferimento.

Art. 28

Divieto di cumulo delle riduzioni e agevolazioni

1. Fatte salve le diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni di cui ai precedenti articoli non si cumulano tra di loro.

Art. 29

Agevolazioni di carattere sociale

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, si sostituisce nel pagamento della TARI dovuta dalle utenze domestiche occupate da persone assistite economicamente dal medesimo Comune.
2. A tal fine l'ufficio comunale competente trasmette semestralmente l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 30

Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.

2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi modelli messi gratuitamente a disposizione dal comune. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere i seguenti elementi:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) i dati catastali dei locali o delle aree, l'indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, il numero dell'interno, nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti i locali;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - h) il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - i) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
 - j) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) i dati catastali dei locali o delle aree, l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie (specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali), la destinazione d'uso e delle aree nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
- g) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, deve contenere tutti gli atti a comprovare la stessa. A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
- a) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b) la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c) in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia della ricevuta di risoluzione del contratto.

In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non aver continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

In difetto dell'idonea documentazione, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.

10. Il Comune, qualora sia a conoscenza, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio. Della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge.
11. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, l'ufficio provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia ai sensi del presente articolo. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da uno degli eredi.

12. La dichiarazione deve essere sottoscritta:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo (proprietario, usufruttuario, comodatario, affittuario). In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in

esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

13. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
14. Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.
15. La dichiarazione, debitamente sottoscritta ai sensi del presente articolo, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso, allegando un documento di identità:

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);

b) via fax;

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata (PEC);

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna, se presentata tramite PEC.

La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento d'identità del delegante.

16. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione externalizzata del tributo TARI o di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante dell'Ente affidatario del servizio. Le funzioni sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti dell'Ente affidatario.

Art. 32

Versamenti e riscossione

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (mod. F24) o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (PagoPa).
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L.

212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.

L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INI-PEC ovvero tramite consegna diretta.

3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito, qualora le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento. La prima rata o in caso di più di due rate, tutte le rate con esclusione dell'ultima, sono dovute a titolo di acconto e sono determinate in misura pari ad una percentuale della tassa dovuta per l'anno precedente, mentre l'ultima rata, da versare dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe, fosse pubblicata sul portale del federalismo prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato, con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con irrogazione della sanzione per omesso o parziale versamento oltre agli interessi di mora e spese di notifica.
7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata a soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-804 della L. 160/2019.

Art. 33

Attività di controllo e accertamento

1. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari e richiesta di produzione documentale al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Il Comune può utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti, nonché utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
5. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art. 1 commi 161 e 162 della L. 296/2006 e dell'art. 1 comma 792 e seguenti della L. 160/2019.
8. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto ed indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995, ovvero in caso di atto nativo digitale, con firma digitale.

Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32 comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In tal caso sarà possibile concordare il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e per l'omessa o incompleta dichiarazione del questionario, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. Ad ogni buon conto su esplicita richiesta del contribuente sarà possibile concordare e concedere il versamento rateale delle somme dovute a titolo di imposta ed interessi qualora, nel termine di proposizione del ricorso e senza aver chiesto l'accertamento con adesione, venga versato il totale dovuto a titolo di sanzione ridotta.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35

Dilazioni di pagamento e rateizzazioni

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di pagamento e di avvisi di accertamento in modo che il carico tributario venga rateizzato con le modalità indicate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Art. 36

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con il tributo dovuto per gli anni successivi, a meno che non si verifichi una causa di cessazione d'obbligazione tributaria, e con gli importi dovuti al Comune stesso, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Ai fini della regolarizzazione dei rapporti di imposta (rimborsi e versamenti) fra comuni diversi, nonché fra Comune e Stato, per le quote di rispettiva spettanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 722 a 727 della Legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 38

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme uguali o inferiori a 12 € per anno d'imposta.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi alla TARI, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 16 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 39

Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti, tenendo conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiori ad € 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21 dicembre 2017, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 26/11/2018, si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazione dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 e s.m.i. ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dalla data di esecutività della suddetta deliberazione e fino a diversa decisione in merito, nonché fatte salve eventuali modifiche normative, la riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali gestite direttamente dal Comune.

Art. 40

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Non si applica l'articolo 5-ter del predetto decreto legislativo in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia o dalla normativa vigente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.
2. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tassa.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

Art. 42

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

<i>Tabella Utenze domestiche</i> <u>Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb (Nord Italia)</u> <u>Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti</u>				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,84	0,6	1
2	Componenti nucleo familiare	0,98	1,4	1,8
3	Componenti nucleo familiare	1,08	1,8	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,16	2,2	3
5	Componenti nucleo familiare	1,24	2,9	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,4	4,1

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

Tabella Utenze non domestiche Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd (Nord Italia) Per i Comuni con popolazione < di 5.000 abitanti					
Cat.	Descrizione	Coeff. Kc		Coeff. Kd	
		Min.	Max	Min.	Max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13	8,21	9,30
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,58	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	8,56	13,45